

STATUTO

BURAMBO' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG CORSO ROMA 103

Numero REA: FG - 315431

Codice fiscale: 04280830714

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

primi tre esercizi, salvo dimissioni o revoca, vengono nominati i signori Scarimboli Raffaele, quale Presidente, Paoletta Daria, quale Vice Presidente e Salvatore Maria Assunta, quale consigliere; tutti, rispettivamente in proprio e come rappresentati, giusta l'allegata procura, accettano la carica e dichiarano che, a proprio carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge vigenti.

8) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventi. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati nel rispetto delle vigenti leggi.

9) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Scarimboli Raffaele, viene autorizzato a curare tutte le pratiche per la legale costituzione della società, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati alla società medesima.

10) Per quanto non detto nel presente atto ed annesso statuto, i comparenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge.

11) Le spese del presente atto sono anticipate dai soci, in parti uguali tra loro. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la presente costituzione è indicato, dal comparente, in Euro mille virgola zero zero (1.000,00).

12) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la Società cooperativa sociale denominata "BURAMBO' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede nel Comune di Foggia.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilasessanta (2060), salvo proroga o anticipato scioglimento, il tutto a norma di legge, fatto salvo il diritto di recesso, ai sensi di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, ai sensi della lettera A, comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, numero 381, delle leggi della Regione Puglia vigenti in detta materia, e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le leggi vigenti, ha lo scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa:

- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, propone, pertanto, di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi socio assistenziali, culturali ed educativi.

Trattandosi di cooperativa sociale, la Società, ai sensi dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è esonerata dall'onere di documentare il requisito della prevalenza, di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, purchè rispetti le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991, numero 381.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica con i soci e nei relativi rapporti deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, considerato lo scopo mutualistico nonché i requisiti e gli interessi dei soci, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ha per oggetto:

- l'ideazione, la creazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento e la messa in scena di spettacoli, rappresentazioni teatrali e altri eventi artistici destinati a bambini, ragazzi, giovani e famiglie;
- l'ideazione e la conduzione di laboratori, seminari, corsi di formazione teatrale e di arti performative collegate al teatro destinati a minori e giovani, svolti anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- l'ideazione e la conduzione di laboratori, seminari, corsi di formazione teatrale e di arti performative collegate al teatro, destinati agli adulti che hanno funzioni educative nei confronti dei minori: insegnanti, genitori, educatori e figure referenziali per i minori, svolti anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- l'ideazione e la conduzione di attività ludiche e di

animazione destinate a minori;

- la ricerca di metodi di insegnamento del teatro con ogni ausilio didattico;

- l'ideazione, la produzione e la realizzazione di corsi di formazione in ogni campo dell'arte con particolare attenzione alle arti collegate al teatro: musica, scenografia, luci, drammaturgia, recitazione, regia, danza, circo e clownerie;

- lo studio e l'ideazione dell'applicazione di nuove tecnologie (in particolare quella informatica ed elettronica) all'arte;

- la produzione, la promozione e la distribuzione di servizi ed eventi culturali, ricreativi e di animazione, rivolti ai minori, adolescenti e giovani, famiglie ed agli adulti che sono riferimento educativo per i minori;

- l'organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori, educatori e figure di riferimento per l'educazione dei minori;

- qualsiasi altra attività ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico - didattico, culturale e socio - educativo;

- la progettazione e la gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui diversi linguaggi espressivi finalizzati all'educazione dei minori, rivolti agli alunni, agli insegnanti ed al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado;

- le attività grafiche ed editoriali cartacee ed elettroniche, attinenti all'oggetto sociale ed alle finalità della cooperativa;

- la produzione e l'attività in campo radiotelevisivo, cinematografico e multimediale, attinenti all'oggetto sociale ed alle finalità della cooperativa;

- la gestione di teatri, circoli, centri e/o spazi culturali in genere;

- la gestione di ogni ulteriore servizio socio-educativo rivolto a bambini, ragazzi, giovani, studenti, anche per conto di enti pubblici e privati;

- la prestazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci ed in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001;

- organizzazione di rassegne, festival di teatro e di danza e arti visive e di figura;

- realizzazione e promozione di laboratori e altre attività culturali, artistiche e ricreative, che possano contribuire allo sviluppo della comunicazione attraverso conoscenze ed esperienze condivise fra soggetti di età diverse;

- realizzazione di laboratori, produzioni e allestimenti di

spettacoli coinvolgendo migranti, richiedenti asilo e rifugiati politici, per dare una possibilità espressiva e comunicativa a persone che, data la loro posizione giuridica, sociale ed economica non possono avere accesso a certe tipologie di servizi;

- collaborazioni, laboratori e coproduzioni con associazioni, O.N.G., realtà teatrali, culturali e sociali in zone disagiate del mondo;
- programmazione di spettacoli teatrali accessibili alle diverse abilità, quali, ad esempio, le disabilità uditive;
- produzione (e co-produzione), allestimento, commercializzazione e acquisizione, anche per, da o con altre strutture teatrali, di spettacoli rivolti ad adulti e bambini;
- ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, promozione e comunicazione in genere e per conto di enti pubblici e privati nell'ambito delle attività socio-educative;
- sostegno, organizzazione e promozione di attività di formazione e di consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, culturali, assistenziali, educativi ed aziendali, a utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificative:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in Enti o imprese, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società soddisfa i criteri previsti dal vigente Accordo Collettivo Nazionale di settore della medicina generale e dai contratti regionali per la costituzione di forme associative che non erogano attività sanitarie, ai quali si fa espresso rimando.

La società cooperativa potrà, inoltre, in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di realizzare

l'oggetto sociale sopra indicato e, quindi, purchè non in via prevalente rispetto alle altre attività, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed industriali connesse, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare e finanziaria, di sollecitazione al pubblico di risparmio, di raccolta di risparmio, nonchè di qualsiasi altro tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attività bancaria, mobiliare e finanziaria o di attività per il cui esercizio sia richiesta dalla legge apposita autorizzazione. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI e SOCI SOVVENTORI

Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche di ambo i sessi, cittadini italiani e/o stranieri, che hanno maturato competenze nelle attività di cui all'oggetto sociale per almeno sei mesi.

I soci prestano, nel rispetto della legge tre aprile duemilauno numero 142, la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa sulla base delle previsioni di apposito regolamento predisposto a norma del presente statuto.

Articolo 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti di ammissione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro cento virgola zero zero (100,00).

Articolo 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Articolo 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

c) che non ottemperi alle disposizioni di cui al regolamento predisposto ai sensi della citata legge 142/2001.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso non può essere parziale.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non

adempia al versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

La esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo anche per inosservanza delle disposizioni contenute nella Legge tre aprile duemilauno numero centoquarantadue (142).

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui innanzi.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne

accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 15 bis (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 legge numero 59/1992 o qualsiasi altro fondo sia a titolo di credito sia a fondo perduto, al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi soci sovventori, persone fisiche, giuridiche o altri enti o Istituzioni, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Il numero dei soci sovventori è illimitato.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche di buona condotta morale, persone giuridiche, società di persone o altri enti o Istituzioni, ove ci siano i requisiti di legge.

I conferimenti dei soci sovventori, comunque formati, sia in denaro che in natura che in crediti, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:

- nome e cognome;
 - luogo e data di nascita;
 - residenza ovvero, se trattasi di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale;
 - ammontare della quota che si intende sottoscrivere;
 - impegno ad osservare il presente statuto e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;
 - ogni altra eventuale indicazione stabilita dall'assemblea.
- Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla stessa assemblea che ne delibera l'emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti per legge, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo rapporto sociale con la Cooperativa stessa eventualmente stabilito dall'assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione; in tal caso il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso della propria quota, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione della quota del socio ordinario, in misura non superiore al valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
 - dalla riserva straordinaria;
 - da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci

e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal dì uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'

Articolo 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, come sopra specificato;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del Codice Civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 20 (Assemblea dei soci)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro

dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

Anche in mancanza di formale convocazione la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Articolo 22 (Votazioni)

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi.

I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo 25 (Compiti degli Amministratori)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Articolo 26 (Organi Delegati)

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla

Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Articolo 27 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione viene convocato, e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni, dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 29 (Compensi agli Amministratori)

Non è previsto alcun compenso per i componenti dell'Organo amministrativo, i quali avranno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, salvo delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31 (Organo di controllo)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2543, 2519 e 2477 del Codice Civile, come modificato dal D.L. 91/2014, convertito dalla Legge 116/2014, e successive modificazioni, la società è obbligata, qualora ricorrano le condizioni previste per legge, a nominare un Organo di controllo, composto da un solo membro effettivo; al suddetto Organo potrà essere altresì demandata la revisione legale dei conti della società.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

La competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI